Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 330

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 10 marzo 2020

I N D I C E

Commissioni permanenti

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Plenaria . . . . . *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 10 marzo 2020

Plenaria

102ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1746) ***Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO *(PD)* illustra il decreto-legge in esame, assegnato alla 5ª Commissione in sede referente il 3 marzo 2020 e composto da 37 articoli, che reca un complesso di misure – ulteriori rispetto a quelle del recente decreto-legge n. 6 del 2020 – dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in atto, prevedendo in estrema sintesi la sospensione e la proroga di termini legati ad adempimenti a carico di cittadini, imprese e amministrazioni, recando poi norme in materia di lavoro pubblico e privato in relazione all'emergenza e prevedendo infine una serie di disposizioni in materia di sviluppo economico, istruzione e salute volte a sostenere il tessuto socio-economico del Paese.

Per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione, il relatore segnala in particolare l'articolo 33, recante misure per il settore agricolo. In dettaglio, il comma 1 prevede la concessione di mutui a tasso zero, della durata non superiore a 15 anni, finalizzati all'estinzione dei debiti bancari in essere al 31 gennaio 2020, in capo alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (cosiddetta zona rossa), che abbiano subito danni diretti o indiretti, al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva. I comuni summenzionati – interessati da misure particolarmente restrittive in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – sono dieci comuni della provincia di Lodi ed un comune della provincia di Padova.

Il comma 2 istituisce per tali finalità nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2020. Per la gestione del fondo rotativo il MIPAAF è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei mutui.

Ai sensi del comma 4 costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

Il comma 5 punisce, salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 4, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 4. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge n. 689 del 1981. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del MIPAAF per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

Il comma 6 rinvia infine all'articolo 36 per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo rotativo di cui al comma 2.

Il relatore segnala inoltre, per i profili di interesse della Commissione agricoltura, le seguenti disposizioni.

L'articolo 15 prevede la concessione di trattamenti di integrazione salariale con riferimento a soggetti operanti nei comuni compresi nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º marzo 2020, limitatamente alle ipotesi in cui per i datori di lavoro non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015) in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro. In tale ambito, la disposizione concerne i datori di lavoro con unità produttive ubicate nei suddetti comuni nonché, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei medesimi comuni, gli altri datori di lavoro. Nell'ambito possono

rientrare i datori di lavoro di tutti i settori, compreso quello agricolo ed escluso quello domestico.

Analogamente l'articolo 17 prevede la concessione di trattamenti di integrazione salariale con riferimento a soggetti operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per determinati casi di accertato pregiudizio e limitatamente alle ipotesi in cui per i datori di lavoro non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015) in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro. In tale ambito, la disposizione concerne i datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle suddette regioni nonché, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, gli altri datori di lavoro.

Nell'ambito possono rientrare i datori di lavoro di tutti i settori, compreso quello agricolo ed escluso quello domestico. La tutela in esame non concerne i casi in cui trovi applicazione – con riferimento ad alcuni comuni delle regioni Lombardia e Veneto – la tutela più ampia di cui al precedente articolo 15. Per il trattamento in esame sono riconosciuti la contribuzione figurativa ed i relativi oneri accessori. Per i lavoratori del settore agricolo, le ore di riduzione o sospensione dell'attività che siano oggetto del trattamento non possono essere equiparate a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Da ultimo l'articolo 25 prevede che, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (dunque fino al 2 marzo 2021), l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500 euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º marzo 2020.

In conclusione il relatore fa presente che la Commissione si trova ad esaminare il decreto-legge in una situazione anomala, stante l'estensione della situazione emergenziale connessa all'epidemia da COVID-19 all'intero territorio nazionale a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei 9 marzo 2020 efficace dalla data odierna, circostanza di cui occorrerà in qualche modo tenere conto.

La senatrice LONARDO *(FIBP-UDC)* rimarca come l'estensione dell'emergenza COVID-19 all'intero Paese verrà a creare una situazione altamente drammatica nel Mezzogiorno, circostanza di cui il Governo dovrà tenere conto. Ritiene pertanto che le disposizioni emergenziali e i benefici previsti dal decreto-legge debbano valere anche per il Sud e non essere limitati alla cosiddetta zona rossa individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º marzo 2020. Più in generale ritiene che l'operatività del decreto-legge in esame dovrebbe essere sospesa in attesa di poterne estendere l'efficacia su tutto il territorio nazionale.

La senatrice ABATE *(M5S)*, dopo aver fatto presente che la proposta della senatrice Lonardo di sospendere l'operatività del decreto non è tecnicamente realizzabile, ritiene altamente probabile che interverranno altri provvedimenti emergenziali diretti ad estendere a tutto il Paese quanto previsto dal testo in esame. Ritiene in ogni caso fondamentale che vengano al più presto previste misure per arginare la diffusione dell'emergenza epidemiologica anche nel Mezzogiorno, nonché adeguati interventi di sostegno.

Il presidente VALLARDI fa presente che, al di là dell'opportunità o meno di ulteriori provvedimenti del Governo legati all'estensione dell'emergenza epidemiologica all'intero territorio nazionale, resta comunque la necessità da parte della Commissione di esprimere un parere sul provvedimento in esame.

Il relatore TARICCO *(PD)*, alla luce del dibattito svoltosi, chiede una breve sospensione dei lavori della Commissione al fine di predisporre una proposta di parere in cui, tra le altre cose, venga presa in considerazione la necessità di allargare l'area di riferimento interessata dalle restrizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º marzo 2020 a tutta la nuova area presa in considerazione dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato nella giornata di ieri.

Il senatore MANGIALAVORI *(FIBP-UDC)* ritiene necessario che, prima di votare il parere, il Governo fornisca rassicurazioni sulla possibilità di estendere quanto previsto dal decreto-legge in esame a tutto il territorio nazionale come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020.

Il presidente VALLARDI dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 16,25.

Il relatore TARICCO *(PD)* illustra una proposta di parere pubblicata in allegato.

Interviene il senatore DE BONIS *(Misto)* segnalando al relatore l'opportunità di specificare nel parere gli interventi di sostegno da estendere all'intero territorio nazionale, in particolare prevedendo una moratoria immediata per quelle aziende che potrebbero essere già state interessate dall'estensione della operatività del decreto.

La senatrice LONARDO *(FIBP-UDC)*, ritenendo che il testo di legge in esame risulti di fatto già superato dall'evolversi degli eventi, insiste affinché queste venga ritirato da parte del Governo.

Il presidente VALLARDI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito della discussione alla seduta già convocata per domani alle ore 8,45.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1746

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premesso che:

il provvedimento contiene un complesso di misure – ulteriori rispetto a quelle del recente decreto-legge n. 6 del 2020 – dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in atto, recando la sospensione e la proroga di alcuni termini, norme in materia di lavoro in relazione all'emergenza e disposizioni in materia di sviluppo economico, istruzione e salute volte a sostenere il tessuto socio-economico del Paese;

considerato che:

l'articolo 33, recante misure per il settore agricolo, prevede la concessione di mutui a tasso zero, della durata non superiore a 15 anni, finalizzati all'estinzione dei debiti bancari in essere al 31 gennaio 2020, in capo alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º marzo 2020 (cosiddetta zona rossa), istituendo a tal fine nello stato di previsione del MIPAAF un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2020; tale articolo prevede altresì che costituisca pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19;

l'articolo 15 prevede la concessione di trattamenti di integrazione salariale con riferimento a soggetti di tutti i settori, compreso quello agricolo, operanti nei comuni compresi nella predetta zona rossa, in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro;

l'articolo 17 prevede la concessione di trattamenti di integrazione salariale con riferimento a soggetti di tutti i settori, compreso quello agricolo, operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per determinati casi di accertato pregiudizio in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro;

l'articolo 25 prevede che fino al 2 marzo 2021 l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500 euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, ubicate nella zona rossa;

alla luce del fatto che allo stato attuale, essendo stata allargata l'area di riferimento interessata dalle restrizioni, tali misure dovrebbero essere estese a tutta la nuova area, eventualmente adattandole alla nuova situazione per i provvedimenti previsti, per quanto di competenza

si esprime parere favorevole.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 18,30

€ 1,00